

Speciale giovani

FABBRICHIAMOCI UN'OCCUPAZIONE

servizio a cura di ALBA ALESSI e ALFONSO DI GIOVANNA



A fine sessione estiva l'Assemblea Regionale Siciliana ha licenziato la legge n. 37 - 18 agosto 1978, « norme integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile ».

Premettiamo che una legge non è un toccasana per le piaghe che si vogliono curare. E d'altro lato, pur essendo talora un « toccasana », non sempre lo è sul piano pratico-operativo perché i destinatari o non la sanno recepire o volutamente la ignorano o sono talmente sfiduciati che non ci provano neppure ad utilizzarla.

Ora tanto la legge 285 con le successive modifiche e integrazioni, quanto la regionale 37 del 18 agosto 1978, partono dal presupposto che unico rimedio alternativo alla disoccupazione giovanile non può essere altro allo stato attuale di stagnazione della ripresa industriale che la cooperazione.

Sul « Mondo » — settimanale n. 43 di quest'anno — al termine di un breve flash sull'occupazione giovanile del titolo « la cooperazione è bella ma scomoda », chiudeva con queste considerazioni che erano poi considerazioni fatte da un gruppo di giovani già cooperativizzati: « Per fare funzionare e progredire la cooperazione non basta una legge, qualche aiuto finanziario o una commessa pubblica: questo è assistenzialismo; occorrono una vera e propria preparazione specifica e una seria programmazione ». Il Mondo commenta: « ... e in questa direzione hanno fatto un primo passo: convinti della scarsa utilità dei corsi di formazione professionale regionali si sono rivolti alle centrali cooperative (so-

prattutto la Lega) per ottenere un corso di preparazione per operatori.

Cooperazione, quindi, intesa nella mentalità e nella operatività come iniziativa imprenditoriale di lavoro e di produzione insieme. Il che non si improvvisa.

Sarà facile, quindi, ottenere magari i contributi occorrenti per un'associazione cooperativistica. Ma non si riesce a mettere in giro la ruota se il contributo si risolve in una vera « elemosina », in una forma di « beneficenza » che non vale la pena accettare.

Ma la legge non è tutto

Si è sviluppato in Italia dal '76 in poi, un certo boom della cooperazione tra giovani. Lo riconosce il sopracitato il Mondo che cita a campione di un'inchiesta il caso di Roma. Nella capitale esistono 56 cooperative, nate dopo il 1975. Significative le motivazioni che i giovani intervistati hanno dato per questa forma di aggregazione nel lavoro. Il 32% ha risposto: « perché questa forma risponde meglio alle esigenze professionali (si tratta di cooperative impegnate nei vari settori sociali comprendenti qualsiasi attività nel territorio: assistenza asili nido, agli anziani, alla pianificazione urbanistica ecc...) e personali; il 29% per le facilitazioni offerte dalla legge 285; il 24% per la possibilità di svolgere attività sociali e politiche.

Titolo di studio: il 55% proviene da licei e magistrali; il 18% da istituti tecnici; il 24% dall'università.

Collocazione politica: l'80% di sinistra, il 2,4% centrosinistra e il 3,3% di centro.

D'accordo si dicono tutti gli intervistati sulla questione di fondo da noi sollevata in apertura: che, cioè, la « legge » che suggerisce o incoraggia la cooperazione è tutto ed è niente se non si studia il problema e non si cerca quella qualificazione indispensabile che occorre avere.

Pubblichiamo per intero la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 per offrire ai nostri giovani disoccupati la possibilità di un approfondimento sulle loro possibili vocazioni in campo cooperativistico ed organizzativo per uscire dall'impasse in cui sono costretti a vivere.

Un punto fermo bisogna tenere presente: vista l'impossibilità che dagli altri ci venga dato un lavoro, meglio sarebbe dire il « posto », occorre fabbricarselo da sé. A tutti i costi.

La legge, quindi, va sfruttata per l'incentivazione e l'incoraggiamento che, senza dubbio, viene offerto ai giovani attraverso anche le « provvidenze ». Ma guai a fermarsi qui. Occorre rendersi protagonisti di se stessi, del proprio lavoro e del proprio avvenire.

Tra un articolo e l'altro inseriamo un commento e, in appendice un promemoria, di ALBA ALESSI, professoressa di Diritto agrario presso la Facoltà di Agricoltura dell'Università di Palermo.

LEGGE 18 agosto 1978, n. 37.

Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.

Art. 1

Per l'attuazione nella Regione siciliana degli interventi previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché di interventi regionali integrativi per l'occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

TITOLO I

Interventi in materia di agricoltura e foreste

Art. 2

Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:

— terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione siciliana, o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;

— terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352;

— terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.

La Regione siciliana favorisce, altresì, nei modi di cui all'art. 18 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole.

Con questa norma si allarga notevolmente nella Regione siciliana l'area delle cooperative agricole a prevalente presenza di giovani — nella misura indicata dall'art. 18 della 285 — che beneficiano delle provvidenze disposte dalla legge nazionale e da quella regionale.

Nella sua prima parte l'articolo prende in considerazione le cooperative di giovani che svolgono attività di « coltivazione della terra »: mentre l'art. 18 della 285, anche nella sua formulazione parzialmente diversa che ha ricevuto dalla legge di modifica, fa esclusivo riferimento, in questa ipotesi, alle cooperative che mettano a coltura terre incolte o trasformino terreni demaniali e patrimoniali concessi dai Comuni, dalle comunità montane e dalla Regione, nella regione siciliana beneficeranno delle stesse provvidenze tutte le cooperative di giovani che coltivino terreni comunque avuti in godimento (in affitto, in usufrutto, in proprietà anche di un solo socio e dati in godimento alla cooperativa di cui questi fa parte, etc.).

Nella seconda parte si allarga invece l'ambito delle cooperative di giovani, beneficiarie della legge regionale e statale, che svolgano altra attività nel settore della agricoltura. Alle cooperative che operano per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura, per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura, indicate nel nuovo testo dell'art. 18 della 285, la legge regionale aggiunge quelle che svolgono attività di difesa fitosanitaria e di assistenza tecnica alle imprese agricole (specificando e dilatando, in quest'ultimo caso, l'espressione « gestione di servizi tecnici » usata dalla legge statale).

Art. 3

Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Tale elenco dovrà comprendere, indicando separatamente:

1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;

2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

Il supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio sente articolo, durante il periodo di efficacia di ogni comune.

L'elenco di cui al primo comma del precedente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

Per il significato di questo articolo, e dei successivi articoli 4 e 5 e per una esposizione delle procedure previste si rinvia al « promemoria » pubblicato di seguito alla legge.

Art. 4

I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o, un corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 2 della presente legge.

La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L'elenco di cui al primo comma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

Art. 5

Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

L'ente è, comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.

Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al Presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, risultino incolti o malcoltivati ai sensi della vigente disciplina.

Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione

o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, sempreché ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 per cento del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all'80 per cento a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonché a favore dei proprietari emigranti concedenti.

Art. 8

Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.

Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l'adeguamento delle strutture organizzative.

Come è noto l'art. 21 della 285 prevede la concessione di un contributo di L. 100.000 mensili per ventiquattro mesi a favore delle imprese « singole o associate » che assumono con regolare contratto per la durata di tre anni o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma. La legge regionale concede un ulteriore contributo di L. 100.000 mensili per la durata di un biennio, ma solo a favore delle cooperative comprese quelle di giovani, e solo nel caso in cui il tecnico agricolo assunto o associato abbia età inferiore ai 29 anni. Volendo con ciò legare maggiormente l'ulteriore incentivo agli obiettivi dell'occupazione giovanile. Vale anche per il contributo aggiuntivo della regione il disposto del secondo comma dell'art. 21 della 285: e cioè che in caso di licenziamento del giovane tecnico effettuato anteriormente alla scadenza del triennio (salva l'ipotesi delle dimissioni o del licenziamento per giusta causa) le cooperative datrici di lavoro sono tenute a restituire il contributo percepito.

Art. 9

All'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi da realizzare a carico del proprio bilancio, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana potrà provvedervi, per un ammontare complessivo non superiore a lire 300 milioni, mediante cottimo fiduciario d'importo non superiore a lire 30 milioni da concedere a cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento e lavoratori forestali, costituite con le modalità di

(segue a pag. 6)